



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/03/2011

=====

ADDI' 11/03/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: POLVERINI - LOLLOBRIGIDA - SANTINI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 92

Oggetto:

Approvazione dello schema di contratto di prestito con il Ministero delle Finanze per l'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 2 comma 98 legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).



92 J.1 MAR. 2011 M

Oggetto: Approvazione dello schema di contratto di prestito con il Ministero delle Finanze per l'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 2 comma 98 legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;
- VISTA la Legge Regionale n. 7 del 24 dicembre 2010 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
- VISTA la Legge Regionale n. 8 del 24 dicembre 2010 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011";
- VISTA la Legge Regionale n. 9 del 24 dicembre 2010, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il "Piano di Rientro" per la individuazione degli interventi ed il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore della sanità ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- VISTO l'Accordo concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute in data 28 febbraio 2007 (l'"Accordo");
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro";
- VISTO il comma n. 98 della Legge n 191 del 24/12/2009 (Legge Finanziaria 2010) che autorizza lo Stato ad anticipare, alle Regioni interessate dai Piani di Rientro dai disavanzi sanitari fino ad un massimo di € 1 miliardo, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31/12/2005;
- CONSIDERATO che ai sensi del citato comma 98 lo Stato procede all'erogazione dell'anticipazione anche in *tranches* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della Regione con il supporto dell'Advisor Contabile, in attuazione del citato Piano di



92 11 MAR. 2011 R

Rientro e della predisposizione da parte regionale di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue;

CONSIDERATO ALTRESI' che il menzionato comma 98 della Legge 191/2009 prevede la restituzione, comprensiva di interessi, dell'anticipazione in un periodo non superiore a 30 anni;

PRESO ATTO del Verbale del "Tavolo di Verifica" del 13 e 26 ottobre 2010 con il quale viene esplicitata la possibilità per la Regione Lazio di accedere all'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 2 comma n. 98 della legge 191/2009;

PRESO ATTO dell'art. 13 della L.R. n. 8 del 24/12/2010 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011) che prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla restituzione dell'anticipazione di cui trattasi, per tutta la durata del prestito;

VISTE la nota n. 67/CA del 27/10/2010 e la nota n. 57125 del 28/12/2010 con le quali si inoltra formale richiesta al Ministero delle Finanze di anticipazione di liquidità in virtù del citato art. 2 comma 98 della Legge 191/2009 per un importo di € 300 milioni;

PRESO ATTO del Verbale del "Tavolo di Verifica" del 15 febbraio 2011 nelle conclusioni del quale si formalizza la possibilità per la Regione ad accedere all'ulteriore anticipazione di liquidità nella misura

RITENUTO che occorre disciplinare in un apposito contratto le modalità di erogazione dell'importo del prestito da parte dello Stato alla Regione anche al fine di consentire alla Regione l'estinzione delle proprie posizioni debitorie;

VISTA la versione finale del contratto di prestito tra la Regione Lazio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che si allega alla presente Deliberazione (il "Contratto di Prestito");

RILEVATO che il tasso di interesse a carico della Regione verrà fissato il giorno della stipula del contratto e sarà equivalente al tasso corrente di mercato del BTP scadenza 2040, come previsto nel Piano di Rientro La base di calcolo degli interessi è giorni effettivi su giorni effettivi (Act/Act);

PRESO ATTO che l'ammontare del prestito verrà determinato sulla base del tasso di interesse fissato il giorno della sottoscrizione del contratto, tenuto conto dell'importo massimo che la Regione Lazio ha vincolato nell'ambito delle entrate proprie e per tutta la durata del prestito, come risulta dalla citata L.R. n. 8/2010;

CONSIDERATO che il prestito sarà rimborsato dalla Regione con una rata costante comprensiva di quota capitale e quota interessi a partire dal 15 novembre 2011 e successivamente il 15 novembre di ogni anno per un totale di 30 rate fino al 15 novembre 2040;

REGIONE LAZIO
SECRETARIA
11 MAR 2011



92 11 MAR. 2011 *R*

PRESO ATTO

che, in attuazione del Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA

la deliberazione n. 446 del 15 ottobre 2010 che conferisce l'incarico di Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale :

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo schema del Contratto di Prestito, nel testo allegato alla presente deliberazione, da stipularsi tra la Regione Lazio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2 comma n. 98 della legge 191/2009;
- di autorizzare la sottoscrizione del Contratto di Prestito, per un importo massimo di € 300 mln.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Luciano CIOCCHETTI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 14 MAR. 2011



(Faint, mirrored text from the reverse side of the page)



Spettabile Regione

**CONTRATTO DI PRESTITO
TRA**

Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Cannata – Dirigente Generale (di seguito il MEF)

E

Regione Lazio – [indicare il dipartimento . .] (di seguito la “Regione”) rappresentata dal [.....] – Direttore, con sede rappresentata da

PREMESSO CHE

- (1) con deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, la Regione Lazio ha approvato il piano di rientro per la individuazione degli interventi ed il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (il “Piano di Rientro”)
- (2) ai sensi dell'articolo 1, comma, 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato stipulato nel 28 febbraio 2007, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze (“MEF”) e la Regione Lazio, l'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico (di seguito l'“Accordo”);
- (3) la Giunta Regionale del Lazio ha approvato con deliberazione del 6 marzo 2007, n. 149, avente ad oggetto “Preso d'atto dell'Accordo Stato-Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto nel febbraio 2007. Approvazione del “Piano di rientro” ed il testo dell'Accordo è stato pubblicato sul Supplemento n. 7 del 30/4/2007 al Bollettino Ufficiale della Regione del 30 aprile 2007 n. 12;
- (4) il MEF si è impegnato ad attivare gli strumenti legislativi ed amministrativi per consentire alla Regione di estinguere le proprie posizioni debitorie accertate al 31 dicembre 2005, mediante l'erogazione di una somma a titolo di prestito e la Regione si è impegnata a versare, annualmente e per trenta anni, a decorrere dal 2011, su appositi capitoli di entrata del Bilancio dello Stato, a titolo di rimborso della quota capitale e di pagamento della quota interessi, importi specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio regionale;
- (5) ai sensi dell'articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2009, n. 191 (di seguito la “Legge Finanziaria 2010”), lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni interessate dai Piani di Rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio e economico, fino ad un massimo di € 1.000.000.000,00 (un miliardo), la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005;

- (6) ai sensi del citato comma 98 della Legge Finanziaria 2010, all'erogazione delle somme spettanti alla Regione, lo Stato procede, anche in *tranches* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della Regione;

CONSIDERATO che con legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008, è stato istituito l'apposito capitolo di spesa denominato "Anticipazioni da corrispondere alle Regioni in attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitaria 7399" (il Cap. 7399);

CONSIDERATO che la Regione ha aperto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 comma 48 della Legge Finanziaria 2008, un apposito conto corrente alla medesima intestato presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

PRESO ATTO del verbale delle riunioni congiunte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ("Tavolo di verifica") svoltesi il 13 e il 26 ottobre 2010;

VISTE la nota n. 67/CA del 27/10/2010 e la nota n. 57125 del 28/12/2010 inviata dalla Regione Lazio al MEF, avente ad oggetto la richiesta di anticipazione di liquidità in virtù del citato art. 2 comma 98 della Finanziaria per il 2010 per un importo pari ad € 300.000.000,00;

PRESO ATTO del verbale della riunione congiunta del "Tavolo di verifica" svoltasi il 15 febbraio 2011, prot n.14616 del 21 febbraio, nel quale si conclude che *"la regione possa accedere all'ulteriore anticipazione di liquidità nella misura di € 300.000.000 ovvero nella minore misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura predisposta dalla regione, da valutarsi da parte del MEF"*;

Stante la necessità di disciplinare le modalità di erogazione dell'importo di cui al precedente punto (4), anche al fine di consentire alla Regione di estinguere le proprie posizioni debitorie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto dell'anticipazione del prestito)

Il MEF dispone a favore della Regione Lazio un prestito da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2005, per un ammontare complessivo massimo di € 300.000.000,00 ed erogabile anche in *tranches*.

ART. 2

(Modalità di Erogazione del prestito)

Entro la data del [da concordare], il MEF provvede ad effettuare una rimessa fondi, a valere sul Cap. 7399, per l'importo come determinato all'art. 5 sull'apposito conto corrente di Tesoreria intestato alla Regione Lazio. Rimane ferma la possibilità, su richiesta della Regione di erogare una ulteriore *tranche* a valere sull'importo residuo, previa valutazione della copertura in bilancio predisposta della stessa Regione.

ART. 3

(Obblighi informativi della Regione)

La Regione Lazio provvede tempestivamente, di volta in volta, ad inviare al MEF copia conforme della disposizione di pagamento relativa all'estinzione delle singole posizioni debitorie interessate.

ART. 4

(Rimborso del prestito)

La Regione Lazio si obbliga a estinguere integralmente il prestito di cui all'articolo 1 entro e non oltre il 15 novembre 2040 con le modalità di seguito descritte.

A partire dal 15 novembre 2011 e successivamente il 15 novembre ("Data di pagamento") di ogni anno per un periodo di trenta anni, ovvero fino al 15 novembre 2040, la Regione provvede a rimborsare il prestito di cui sopra mediante versamento, in un'unica soluzione annuale, di rate di pari importo (ad esclusione della prima rata scadente il 15 novembre 2011). Ciascuna rata annuale è

comprendiva della quota capitale e della quota interessi da versare sugli appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

Gli interessi dovuti alla prima rata scadente il 15 novembre 2011 sono calcolati a partire dalla data di effettiva erogazione da parte del MEF dell'importo, come calcolato sulla base dell'art.5, fino alla suddetta data di scadenza della rata (inclusa).

Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del presente contratto. Detto tasso sarà equivalente al tasso corrente di mercato del BTP di scadenza settembre 2040, come previsto nel *Piano di Rientro* allegato all'Accordo.

La base di calcolo degli interessi è giorni effettivi su giorni effettivi. I periodi di calcolo sono "unadjusted", ovvero l'inizio e la fine dei periodi per il computo degli interessi non vengono modificati se tali giorni non sono lavorativi. Per giorno lavorativo si intende, ai fini del presente contratto, un giorno in cui le banche sono aperte in Roma.

ART.5

(Determinazione dell'importo erogato dal MEF)

L'importo viene determinato sulla base del tasso di interesse descritto all'art.4, tenuto conto dell'importo massimo che la Regione Lazio ha vincolato nell'ambito delle entrate proprie e per tutta la durata del prestito, come risulta dalla Legge Regionale n. 8 del 24 dicembre 2010 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011".

Successivamente viene elaborato dal MEF il piano di ammortamento a rate costanti, che verrà inviato alla Regione Lazio e che farà parte integrante di questo contratto di prestito.

ART.5

(Recupero rata da parte del MEF)

Trascorsi due giorni lavorativi dalla data del 15 novembre (**Data di pagamento**) ove l'importo corrispondente alla rata dovuta dalla Regione al MEF, quale data di rimborso del prestito ricevuto dal medesimo non sia stato rimborsato al MEF, questi provvede a trattenere l'importo della rata annuale dovuto, a valere prioritariamente sui residui versamenti ordinati spettanti a titolo di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento, ovvero anche sui versamenti relativi all'anno successivo, ai fini di cui all'art.2 comma 47 della Legge Finanziaria 2008.

ART.6

(Interessi moratori)

Ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite produrrà di pieno diritto a favore del MEF interessi di mora dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile, applicati alla sola quota capitale della rata.

Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.

Detti interessi di mora saranno applicati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi su base 360.

Qualora la Data di pagamento cada in un giorno festivo o in un giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento della rata è effettuato il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, senza applicazione di interessi di mora. In caso di ritardo del pagamento oltre il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, gli interessi di mora sono calcolati a partire da detto primo giorno feriale successivo.

ART.7


(Comunicazioni)

Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto sono effettuate tramite fax e/o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi delle parti da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna parte all'altra.

Se indirizzata al MEF:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione II

All'attenzione del DIRIGENTE GENERALE


Dott.ssa Maria Cannata
Via XX Settembre 97
00187 ROMA
Fax 06 4814476
Se indirizzata alla Regione:
Regione Lazio
All'attenzione del [.....]
Inserire indirizzo

ART.8

(Foro competente)

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale foro competente il Foro di Roma.

Qualora concordiate con quanto precede, Vi preghiamo di trascrivere integralmente il testo della presente su Vostra carta intestata e di restituirci il testo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina in segno di integrale accettazione,

ROMA, febbraio 2011

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

II DIRIGENTE GENERALE

Per la Regione Lazio

[.....]

